

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

DURATA – PREDIVULGAZIONE – ESTENSIONE TERRITORIALE – ASPETTI PROCEDURALI (REGISTRAZIONE SINGOLA) – REGISTRAZIONE MULTIPLA – ASPETTI CONNESSI AL TIPO DI TUTELA

Durata

La durata del periodo di registrazione di un disegno o modello comunitario è di **5 anni iniziali** rinnovabili per periodi di 5 anni fino ad un massimo di **25 anni** (come per l'analogo disegno o modello italiano).

Torna all'inizio

Predivulgazione

La predivulgazione ad opera dell'autore non pregiudica la novità di un disegno o modello comunitario per la durata di un anno dalla prima divulgazione, lasciando questo periodo di tempo a disposizione per valutare se effettuare o meno la registrazione.

Torna all'inizio

Estensione territoriale

Nell'ambito dell'Unione Europea (UE), dal 1 Aprile 2003 è possibile registrare disegni e modelli comunitari con validità negli Stati dell'Unione, attualmente i seguenti 27:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Paesi candidati: (Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia).

Paesi potenziali candidati: (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia).

(Resta aperta la collocazione del Kosovo).

Torna all'inizio



Aspetti procedurali (registrazione singola)

Occorre depositare la domanda di registrazione o presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante in Spagna, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), direttamente o per il tramite delle Camere di Commercio.

La domanda può essere depositata da un cittadino dell'UE o di un paese extracomunitario dietro la semplice compilazione della domanda, con allegato un disegno o fotografia del trovato oggetto della richiesta. Sono ammesse domande inviate per posta, fax, e-mail, o consegnate manualmente.

Ai fini della novità, è possibile rivendicare la priorità di un precedente deposito italiano, purché ciò avvenga entro i sei mesi dalla data del primo deposito.

Torna all'inizio

Registrazione multipla

E' prevista la possibilità di riunire in un'unica domanda molteplici varianti dello stesso disegno o modello (nessun limite massimo) purché compresi nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno in data 8 Ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Torna all'inizio

Aspetti connessi al tipo di tutela

L'UAMI compie un esame solo formale sulla regolarità delle domande di registrazione senza però effettuare alcuna ricerca di anteriorità. Se le formalità sono superate viene effettuata la registrazione nel Registro dei Disegni e Modelli, il cui contenuto alimenta un database accessibile al pubblico. La pubblicazione può essere immediata o differita al massimo fino a 30 mesi; in caso di differimento non è ammessa consultazione del database senza il consenso del titolare. Non è prevista opposizione. Nel registro vengono anche annotate informazioni sui trasferimenti di proprietà, licenze, variazioni di nomi ed indirizzi, ecc.

Come per i marchi di fatto esiste a livello comunitario una tutela di fatto anche per i disegni e modelli non registrati ma bensì solo divulgati, tuttavia la durata del diritto è di soli 3 anni dalla data della prima divulgazione all'interno della UE.

Torna all'inizio

